

Segreteria Generale Aggiunta

Politiche del Mercato del Lavoro,
Scuola, Formazione Professionale, Politiche Contrattuali
della Contrattazione Decentrata e della Bilateralità**LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 - Legge di bilancio 2019**
Scheda di lettura per le parti relative a lavoro, formazione, scuola*a cura del Dipartimento lavoro scuola
formazione contrattazione bilateralità***Incentivi alle assunzioni**

- Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno (co. 247)

Viene prorogato, senza modifiche sostanziali, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, lo sgravio contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, già contenuto nella legge di bilancio 2018. Le Regioni interessate sono Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Saranno agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

- Mini Ires (co. 28-34)

A decorrere dal 2019 l'aliquota Ires è ridotta dal 24% al 15% per le aziende che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, in particolare la riduzione dell'Ires opera sulla parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente che siano reinvestiti in beni strumentali materiali nuovi e in personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Il costo del personale dipendente rileva a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

- Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze (co. 706-717)

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati e dottori di ricerca viene riconosciuta una decontribuzione nel limite massimo di 8.000 euro per un periodo massimo di 12 mesi.

L'esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) giovani in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia.

b) giovani in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia..

Per assunzioni a tempo parziale l'incentivo è proporzionalmente ridotto.

L'incentivo spetta anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Non spetta invece per i rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il datore di lavoro, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto mediante l'incentivo, effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, ne comporta la revoca nonchè il recupero del beneficio già fruito

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

All'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, già reso strutturale dalla legge di bilancio 2018, ed esteso da 30 a 35 anni dal decreto dignità per il biennio 2019-2020, la legge di bilancio 2019 affianca la proroga biennale dell'incentivo per le assunzioni al Sud, un nuovo incentivo specifico per favorire, per il solo anno 2019, l'assunzione di giovani laureati e dottori di ricerca meritevoli e la c.d. mini Ires, anche questa una misura strutturale, cioè valevole dal 2019 in poi.

Si tratta di un quadro di incentivi che può favorire la crescita dell'occupazione stabile, ma nel quale stona fortemente la scelta di indirizzare la riduzione dell'Ires anche verso i costi dei dipendenti a termine, e non dei soli dipendenti a tempo indeterminato.

L'incentivo per le giovani eccellenze, il primo di questo genere a premiare il merito scolastico, sembrerebbe essere cumulabile, secondo il testo di legge, con l'incentivo alle assunzioni di giovani. Se così non fosse non rappresenterebbe un grande vantaggio rispetto a quest'ultimo, visto che si rivolgono alla stessa fascia di età.

Incentivi apprendistato primo livello (co.290)

Vengono ridotti i finanziamenti per gli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta degli incentivi aggiuntivi, prima introdotti in via sperimentale e poi resi strutturali dal precedente governo, consistenti nell'esonero dal contributo di licenziamento, nella riduzione dell'aliquota contributiva dal 10% al 5%, nello sgravio totale del contributo Naspi a carico del datore di lavoro. Mentre nella legge di bilancio 2018 erano stati appostati finanziamenti per 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e

22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ora gli importi ammontano a 5 milioni annui.

Siamo critici sulla riduzione del finanziamento, è infatti importante incoraggiare il più possibile questa tipologia, che consente ai giovani di conseguire la qualifica e il diploma professionale o il diploma di istruzione secondaria superiore.

Ammortizzatori sociali

- Proroga Cigs e mobilità in deroga nelle aree di crisi complesse (co. 282)

Anche per l'anno 2019 ci sarà la possibilità di prorogare la Cassa integrazione straordinaria, per tutte e tre le casuali (crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà), e la mobilità in deroga nelle aree di crisi complesse. A tal fine sono stanziati 117 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni in base alle rispettive esigenze, e saranno anche destinate le risorse finanziarie residue, assegnate ai sensi delle normative precedenti e già ripartite tra le Regioni (sia quelle di cui all'art. 44, co. 11-bis, del dlgs n. 148/2015 e successive modificazioni, sia quelle di cui all'art. 1, co. 1, della legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna).

- Mobilità in deroga per lavoratori che non hanno i requisiti per la Naspi (co.251-253)

A valere su risorse regionali, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI, viene concesso il trattamento di mobilità in deroga per dodici mesi, applicando ai lavoratori misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL. L'attuazione di tale norma sarà disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- Cassa integrazione straordinaria ILVA (co. 248-250)

Viene prorogata al 2019 la norma di cui all'art.1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativa alle integrazioni ai trattamenti Cigs per l'Ilva, con un finanziamento di 35 milioni di euro.

- Aree crisi complesse Regione Lazio (co. 254)

Per finanziare la Cigs nelle aree di crisi complessa della Regione Lazio per il 2018 vengono stanziati 6 milioni di euro aggiuntivi.

La riforma della cassa integrazione del 2015, che aveva scommesso su una più rapida ripresa economica e su una più veloce attuazione della riforma delle politiche attive, è oggi messa alla prova da una realtà dei fatti molto diversa nei suoi esiti. La possibilità di prorogare Cigs e mobilità in deroga nelle aree di crisi complesse anche per il 2019, insieme alle altre norme sopra descritte relative a situazioni specifiche, completa il quadro degli strumenti da noi

richiesti per consentire alle aziende di portare a compimento le ristrutturazioni o uscire dalle crisi conservando l'occupazione, in deroga alle durate massime definite nel Dlgs 148/15. Ricordiamo che di questo quadro fanno parte la norma contenuta nel Decreto – legge “urgenze” (Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, art.44) che ripristina la Cigs per cessazione di attività e procedure concorsuali, e la norma, inserita nel decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio (Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 25), che allarga la possibilità di prorogare la Cigs a tutte le aziende al di fuori delle aree di crisi complesse con piani di risanamento complessi (non più solo quelle sopra i 100 dipendenti), e ricomprende in tale possibilità la causale “contratto di solidarietà”, come da noi chiesto. Per tali ultime norme rimandiamo alle circolari del Dipartimento.

Percorsi di stabilizzazione lavori socialmente utili (co. 446-449)

Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, potranno procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche a tempo parziale, a determinate condizioni, a partire dal rispetto dei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

L'assunzione dei lavoratori, che devono avere i requisiti di anzianità dettati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sulla riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni, avverrà tramite espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, per i lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e di procedure concorsuali riservate, per i lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

Il finanziamento sarà a valere sul regime ordinario delle assunzioni, con possibilità di pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, e pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio.

Le amministrazioni dovranno registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa.

La spesa di personale da parte degli enti interessati, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, è calcolata al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione, è prevista la proroga delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019.

La norma, inserita durante l'iter parlamentare anche su pressione della CISL, è da salutare favorevolmente, in quanto favorirà la stabilizzazione di lavoratori da anni impegnati in lavori socialmente utili senza adeguate tutele e senza prospettive pensionistiche. Tuttavia l'eccesso di condizioni previste non consentirà a tutte le pubbliche amministrazioni di poterla utilizzare. In

primo luogo la previsione delle assunzioni "nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale" è piuttosto limitante ed impedirà a molti enti di procedere alle stabilizzazioni. Molte Amministrazioni, infatti, non hanno vacanze di organico, pur avendo disponibilità finanziarie. Altri, invece, pur avendo posti vacanti sono limitati dal rispetto dei vincoli di spesa per il personale. Sarebbe stato più utile stabilire che le assunzioni potessero avvenire in ruoli ad esaurimento, ed esplicitamente in deroga ai principi e alle facoltà assunzionali, alle disposizioni relative alla spesa per il personale ed alla normativa in materia di vincoli di bilancio previsti dalla legislazione vigente per gli Enti Locali. Non è poi chiaro se l'espletamento delle selezioni riservate superi quanto già eventualmente disciplinato in alcune Regioni (es. la lista unica regionale in Campania sulla base dell'anzianità di servizio prestato presso una determinata Amministrazione). Inoltre, al fine di favorire il massimo delle assunzioni, sarebbe opportuno allargare la possibilità di attingere dalle graduatorie anche alle pubbliche amministrazioni non utilizzatrici di LSU.

Infine è alquanto singolare che la proroga delle attività sia concessa fino al 31/10/2019 anziché per tutto l'anno. Considerato che le assunzioni dovranno avvenire nel triennio 2019-2021, sarebbe stato più coerente prevedere una proroga per tutto il periodo di riferimento. In caso contrario, ci si potrebbe trovare nella situazione paradossale di stabilizzare un LSU non "in servizio" al momento dell'assunzione.

Politiche attive del lavoro e centri per l'Impiego (commi 258 e 259, 271 e 272)

- Potenziamento Centri per l'impiego (co. 258 e 259)

A valere sul Fondo per il Reddito di cittadinanza, di cui al comma 255 della legge di bilancio stessa, vengono attribuiti ai Centri per l'Impiego (CPI), al fine del loro potenziamento, un importo di 1 miliardo di euro per il 2019 ed 1 miliardo per il 2020, nonché un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A..

A decorrere dal 2019 le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della propria dotazione organica, fino a 4.000 unità di personale da destinare ai CPI. Agli oneri derivanti da tale reclutamento di personale (120.000.000 di € per l'anno 2019, 160.000.000 di € per l'anno 2020, 160.000.000 di € per l'anno 2021) si provvede per i primi due anni attraverso le risorse destinate al potenziamento dei CPI e per il 2021 attraverso una riduzione corrispondente del 'Fondo per il reddito di cittadinanza'. Le modalità di ripartizione saranno stabilite con decreto del Ministero del Lavoro, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Modificando il comma 1 dell'art. 3 bis del d.l. 87/18, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si stabilisce che per il triennio 2019-2021, le Regioni potranno destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza Stato-Regioni, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni

- Possibilità di delegare le funzioni dei Centri per l'Impiego alle Province (commi 271 e 272)

I commi 271 e 272 intervengono sulle norme della legge di bilancio 2018 (art.1, co.793-799, legge 27 dicembre 2017, n. 205) le quali, in seguito alla legge Del Rio (legge n.56/2014) che

aveva spostato le competenze gestionali dei Centri per l'impiego dalle Province alla Regioni, hanno fatto transitare anche il rispettivo personale. La modifica consiste nel prevedere la possibilità che tali funzioni, con legge regionale, siano nuovamente delegate alle province, nonché alle città metropolitane.

Anpal (co. 285, 718 e 719)

Il comma 285 dispone che le somme non spese per le attività previste dal decreto legge 91/17, art. 10 (riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nel Mezzogiorno) resteranno nel bilancio di Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) per essere destinate ad interventi di politiche attive. Così come le somme non spese per le attività previste dal decreto legge 76/13 art. 2 comma 6 (interventi straordinari per favorire l'occupazione quella giovanile) affluiranno direttamente al Fondo per le politiche attive, istituito dalla legge di stabilità del 2014 (legge 147/13 art. 1 comma 215) e all'epoca destinato a finanziare anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. I commi 718 e 719 modificano l'art. 4, comma 12 del Dlgs 150/15 per definire che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio verranno nominati Presidente e Direttore Generale di Anpal con decadenza dei predecessori attualmente in carica. Il Presidente decadrà anche da Amministratore Unico di Anpal Servizi SpA e la competenza attribuita al Direttore Generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa di Anpal (art. 8, comma 2 DL 150/15) sarà attribuita al Presidente. Entro 60gg. dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio gli Statuti di Anpal ed Anpal Servizi SpA saranno adeguati a tali disposizioni.

Come ampiamente preannunciato, si prevede uno stanziamento per rafforzare il sistema dei Centri per l'Impiego prevalentemente al fine dell'erogazione del Reddito di cittadinanza, visto che lo stesso sarà condizionato all'accettazione di offerte di lavoro. Tuttavia sia il funzionamento del nuovo istituto che gli interventi di rafforzamento dei Centri per l'impiego sono demandati ad un prossimo intervento normativo, quindi non abbiamo elementi sufficienti per valutazioni più circostanziate. Non si riescono a cogliere gli indirizzi degli eventuali impegni come il rafforzamento dei CPI, la stabilizzazione dei lavoratori precari all'interno degli stessi o delle società controllate e collegate o degli enti e società di service. Non è chiaro con quali modalità e con quale tempistica avverranno le nuove assunzioni (i tempi rischiano di essere lunghi e disomogenei tra le singole Regioni, se si dovesse procedere con bandi regionali), né si definisce come il nuovo personale verrà realmente impiegato e soprattutto formato, azione questa che, soprattutto in caso di nuovi inserimenti, avrebbe dovuto essere già programmata ed attivata in quanto propedeutica all'azione stessa degli operatori.

La possibilità che le funzioni dei Centri per l'Impiego, già passate dalle Province alle Regioni per effetto della legge Del Rio, siano di nuovo, con eventuale provvedimento della singola Regione, delegabili alle province (o alle città metropolitane), va letta alla luce dell'incompleta attuazione della legge 56/2014 e del fallimento del referendum costituzionale che avrebbe dovuto abrogare le Province stesse, e che invece le ha lasciate in piedi ma sostanzialmente svuotate di funzioni e risorse.

Quanto al finanziamento per il funzionamento di Anpal Servizi, occorre specificare che tali risorse devono andare anche a finanziare gli oneri generali di struttura, per l'attuazione delle misure di politica attiva a questa assegnate oltre ad una continuità nel tempo che non può essere limitata al solo 2019.

Positiva l'operazione di recupero di somme stanziata da precedenti disposizioni e non spese, che vengono fatte affluire ad Anpal e al Fondo politiche attive, se tali somme andranno a rafforzare le misure di politica attiva, come l'Assegno di Ricollocazione.

Più in generale, la Cisl sostiene da sempre l'esigenza di rafforzare i Centri per l'Impiego. Proprio la sottovalutazione di tale aspetto da parte dei ~~due~~ precedenti Governi ha impedito il reale decollo della riforma delle politiche attive del lavoro prevista dal Jobs Act. Nel contempo va evitato il rischio che, ora che finalmente si appostano risorse finalizzate, si considerino i Centri per l'Impiego esclusivamente come strumenti deputati a favorire/controllare l'erogazione del nuovo Reddito di cittadinanza. Seppur tale funzione possa esser senza dubbio significativa nel tempo, i Centri per l'Impiego devono finalmente diventare lo strumento per poter offrire sostegno a tutte le persone in cerca di occupazione, non soltanto a chi sarà beneficiario, in base a certe soglie Isee, del Reddito di cittadinanza.

La Cisl ritiene fondamentale un governo pubblico, unitario e nazionale delle politiche attive. Affinché la positiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia esigibile per tutti i cittadini occorre:

- *rafforzare il sistema ANPAL a partire dai fondamentali terminali operativi quali sono i Centri per l'Impiego, limitando il rapporto utente/operatore oggi troppo alto, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato e la definitiva stabilizzazione dei precari ancora oggi presenti, garantendo continuità nell'implementazione delle risorse umane e finanziarie nonché promuovendo la collaborazione con le esperienze virtuose maturate nel privato, tra cui quelle degli enti bilaterali;*
- *avviare l'implementazione di un efficiente sistema informativo che deve diventare unico, per dare trasparenza ai flussi informativi ed accelerare il processo di integrazione di tutte le banche dati esistenti;*
- *prevedere il necessario rafforzamento delle competenze degli operatori, per rispondere ai nuovi bisogni e in particolare al tema dell'incrocio fra domanda e offerta di lavoro e ai servizi alle imprese, che devono essere incentivate a comunicare ai servizi per l'impiego i posti vacanti;*
- *avviare un monitoraggio sull'andamento dell'Assegno di Ricollocazione, a partire dall'applicativo gestionale della misura e da puntuali regole per un'armonizzazione tra la misura nazionale e quelle regionali per evitare sovrapposizioni e difformità di trattamento.*

Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro (co. 445)

Per rafforzare le proprie attività e funzioni, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato al seguente cronoprogramma di assunzioni a tempo indeterminato (contingente di personale ispettivo - Area III):

- 2019: 300 lavoratori;
- 2020: 300 lavoratori;
- 2021: 330 lavoratori.

Sono inoltre previsti i seguenti aumenti di sanzione:

- 10 % degli importi dovuti per violazione disposizioni DL 81/08 sia in via amministrativa che penale;

- 20% degli importi dovuti per violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del lavoro.

Tali maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Gli importi versati al bilancio dello Stato saranno poi riassegnati con decreto del Ministero dell'Economia al Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro secondo criteri da definire nella contrattazione collettiva ed in base a criteri stabiliti nelle lettere successive.

Il rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro con nuove assunzioni risponde ad una nostra tradizionale richiesta per contrastare il lavoro grigio e nero. Suscita perplessità il calo di figure operative da assumere per il 2021 (avrebbero dovuto essere 400 e non 330) cui fa invece da contraltare un incremento, seppur numericamente meno rilevante, delle figure apicali e dirigenziali.

Lavoro agile (comma 486)

Viene integrato e modificato l'art. 3 della legge 81/17 in tema di lavoro agile, disponendo che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che stipulano accordi per l'adozione del lavoro agile sono tenuti a prevedere una priorità nell'accesso a lavoratrici madri entro i 3 anni dalla conclusione del congedo di maternità e a lavoratori con figli disabili.

Si tratta di una norma che permette positivamente di correlare maggiormente il lavoro agile con i bisogni di cura e di conciliazione vita-lavoro delle persone che lavorano e che può permettere di indirizzare ancor di più la contrattazione collettiva aziendale, non prevista né valorizzata dalla legge istitutiva del lavoro agile, nel regolare e favorire i criteri di accesso.

Norme su istruzione e formazione

Comma 281 (Sistema duale)

Si prevede un incremento di risorse, limitatamente all'esercizio finanziario 2019, di 50 milioni di euro per finanziare il sistema duale che si aggiungono ai 75 milioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Si tratta di percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. *Rimaniamo scettici sul fatto che lo stanziamento aggiuntivo, limitato al solo esercizio finanziario 2019 e che è tra l'altro in contraddizione con la riduzione delle ore per i percorsi di alternanza e il conseguente dimezzamento delle risorse, possa davvero come dichiarato nella relazione illustrativa aiutare a sostenere la messa a regime del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro.*

Comma 399 (Divieto assunzioni personale)

Si prevede un divieto (temporaneo) di assunzioni per il 2019 per le seguenti amministrazioni pubbliche: la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, che in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Per le Università la suddetta limitazione si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno. (Sono fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge).

Questa misura va nella direzione opposta alle nostre richieste di consentire maggiori facoltà assunzionali alle amministrazioni pubbliche virtuose e questo blocco generalizzato, ancorché temporaneo è inaccettabile.

Comma 400 (Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori).

Si prevede l'assunzione di 1000 ricercatori nelle università al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale incrementando il fondo per il finanziamento ordinario delle università di euro 20 milioni per il 2019 e di 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. *Mancano uguali misure per gli enti di ricerca dove il fenomeno del precariato è ormai un'emergenza che nessun governo sembra voler affrontare. Mancano inoltre le altre misure annunciate dal Ministro sul diritto allo studio e la riduzione delle tasse universitarie.*

Comma 401 (Assunzioni presso le Università)

Si autorizzano le università statali, nel limite di 10 mln per il 2019 e 30 mln annui dal 2020, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a stipulare contratti per ricercatori a tempo determinato di tipo b e a bandire, nel limite di 10 mln annui dal 2020, procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

Comma 404 (Contributo straordinario al CNR)

Riconosce un contributo straordinario di €30 mln annui per 10 anni – dal 2019 al 2028 – al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Non è specificata la finalità del contributo.

Commi 465 – 469 (Riparto delle risorse destinate agli Istituti Tecnici Superiori)

Con i commi in esame si ridefiniscono le modalità di ripartizione delle risorse del fondo per il funzionamento degli ITS stabilendo che tutte le risorse sono ripartite e assegnate dal MIUR, entro il 30 settembre di ciascun anno, alle regioni, che li riversano agli ITS. Si stabilisce inoltre che gli ITS, possano comprendere nei piani territoriali di attività ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati. Infine si dispone che con decreto del MIUR, di concerto il MISE e il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, da adottare entro 180 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi ITS o dell'eventuale accorpamento di quelli già esistenti, gli standard organizzativi nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

Commi 478 – 480 (Fondo per la povertà educativa)

Viene prorogato e rifinanziato per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dalla legge di stabilità 2016. (Il fondo viene realizzato tramite bandi, con l'obiettivo di coprire tutto il Paese e progressivamente coinvolgere tutte le

fasce d'età dalla prima infanzia all'intera adolescenza 0-17 anni. Esso sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori); i commi 479 e 480 prorogano per il medesimo triennio il credito d'imposta concesso alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti al predetto Fondo, riducendone però l'entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassando il relativo limite di spesa da 100 a 55 milioni di euro annui.

La riduzione delle risorse disponibili impatterà negativamente sulle quantità e qualità delle iniziative e sulla disponibilità dei privati a contribuire alla lotta alla povertà educativa.

Commi 725 – 727 (Equipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole).

Al fine di promuovere misure e progetti d'innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Ai maggiori oneri derivanti dalla norma, pari a euro 1,44 milioni per l'anno 2019, euro 3,60 milioni per l'anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. *Non sono stanziati risorse aggiuntive ma si utilizzano quelle già previste nella legge 107 per l'attuazione del piano per la scuola digitale ed inoltre si modifica la modalità di erogazione di queste risorse che non sarebbero distribuite a tutti gli istituti ma solo ad alcuni di essi sulla base di procedure selettive i cui criteri non vengono specificati. Si rischia in questo modo di allargare il digital divide e le disparità territoriali.*

Comma 409 (Incremento dotazioni organiche dei licei musicali)

A partire dall'anno scolastico 2019-2020 l'organico del personale docente nei licei musicali è incrementato di 400 unità. A tal fine vengono stanziati le risorse per procedere alle suddette assunzioni. *La norma si è resa necessaria per rispondere a sentenze del Tar e al parere dell'avvocatura dello Stato.*

Commi 728 – 729 (Incremento del tempo pieno nella scuola primaria)

Viene incrementato il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella scuola primaria.

In particolare, si dispone che l'incremento al limite di spesa previsto, dall'a.s. 2015/2016, dall'art. 1, co. 201, della L. 107/2015 – pari a € 544,18 mln nel 2015 e crescente fino a € 2.169,63 mln annui a decorrere dal 2025 – già finalizzato ad aumentare la dotazione organica complessiva dei docenti delle scuole statali, è ulteriormente incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

Le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Anche questa norma va incontro alle nostre richieste di potenziamento dell'attività didattica nelle zone del paese dove l'offerta di tempo pieno è scadente, soprattutto nelle regioni del Sud.

Commi 738 – 740 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co presso le istituzioni scolastiche)

Assunzioni A.T.A.: a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei contratti degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018-2019 ex co.co.co. E' incrementata di conseguenza la dotazione organica degli A.T.A di 113 unità. L'assunzione avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito delle procedure di selezione indette nel 2017. Le graduatorie rimarranno in vigore fino a totale esaurimento.

La relazione illustrativa spiega che la spesa sostenuta rispetto allo stanziamento iniziale per queste assunzioni è inferiore e che quindi ci sono i margini per la trasformazione dei contratti a tempo pieno. Queste misure sono insufficienti a coprire le esigenze assunzionali delle scuole è necessario infatti un piano straordinario di assunzioni per il personale A.T.A.

Comma 741 (Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione)

Si incrementa di 10 mln annui, a decorrere dal 2019, il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione che ammonta dal 2019 a 249 mln annui per l'attuazione delle misure della legge 107/2015 per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

Commi 760 – 763 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)

Si dispone che dal 1° gennaio 2020 i servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali siano svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di educatore scolastico. A tal fine si prevede la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, previo superamento di una procedura selettiva, del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato, già impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi a decorrere dal 1999, per almeno 10 anni anche non continuativi purchè includano il 2018 – 2019. Si incrementa il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 174,31 mln nel 2020 e di 79,81 mln nel 2021.

Commi 784 – 787 (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

Si trasformano i percorsi di alternanza scuola – lavoro in percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento riducendo le ore minime previste per legge nei licei da 200 a 90, nei tecnici da 400 a 150 e nei professionali da 400 a 210 (180 nella versione originaria). In base all'autonomia scolastica gli istituti potranno decidere di dedicare più ore a questi percorsi. La riforma entra in vigore già dall'anno scolastico in corso 2018-2019 per cui si applica anche ai progetti avviati. Con decreto del MIUR, da emanare entro 60 gg., sono definite le linee guida per l'attuazione di questi percorsi. *La riduzione delle ore porta con sé il conseguente taglio dei finanziamenti per l'alternanza stanziati dalla legge 107/2015. Nonostante la parziale marcia indietro sugli istituti professionali non condividiamo il taglio dei finanziamenti perché quelle risorse sono necessarie per qualificare i percorsi. La ratio dell'intervento sembra essere solo quella del risparmio di spesa, ed infatti la mancanza di risorse, stornate su altre voci, ha impedito di aumentare le ore anche negli istituti tecnici, come richiesto da tutti gli attori del sistema.*

Comma 792 – 796 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici).

Si introduce l'accesso alla professione docente tramite concorso aperto a tutti i laureati (più 24 crediti in materie pedagogiche). Viene abrogata la riforma della buona scuola che prevedeva tre anni di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente prima di diventare di ruolo a tempo indeterminato. I vincitori di concorso dovranno svolgere un anno di formazione iniziale e prova da supplente e poi entreranno di ruolo (nella scuola dove hanno svolto l'anno di prova), con l'obbligo di rimanervi per quattro anni, in tutto quindi sono cinque anni di

permanenza nella stessa scuola (viene reintrodotta la nomina su scuola e abrogata la titolarità in ambito territoriale). Un successivo decreto ministeriale stabilirà i criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici, i requisiti dei componenti, i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione. Il superamento delle prove del concorso con il punteggio minimo previsto costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.

Pur condividendo l'abrogazione del FIT triennale troppo lungo, farraginoso e sostanzialmente impraticabile riteniamo che ancora una volta si sia fallito l'obiettivo di costruire un sistema di reclutamento efficace e stabile. Il concorso da solo non soddisfa i bisogni assunzionali delle scuole e costringe a ricorrere al precariato, per cui è necessario prevedere accanto a ordinarie procedure concorsuali per titoli ed esami anche un secondo canale di reclutamento che dopo anni di servizio a tempo determinato consenta la stabilizzazione.

Commi 792 – 796 (Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario).

Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza è autorizzata l'assunzione nel limite del 100% del turn over di figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti da parte delle province. Per finanziare questi interventi si riduce di 250 milioni di euro il fondo investimenti enti territoriali per gli anni dal 2019 al 2033. *Anche in questo caso non si tratta di uno stanziamento di risorse aggiuntive ma di uno storno di risorse da un settore di spesa ad un altro con conseguente sofferenza da parte degli enti territoriali che si troveranno a dover sacrificare altri servizi. Pur condividendo l'urgenza di intervenire per garantire la sicurezza delle strade e delle scuole riteniamo che questi interventi, per essere finalmente risolutivi e non palliativi, richiedano un investimento nel tempo serio e costante di risorse.*

Commi 971 – 977 (Fabbisogno finanziario Università)

Le disposizioni stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e ricerca, ma solo quelli imputabili direttamente all'attività di ricerca svolta dagli atenei, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. È previsto, inoltre, un incremento annuale del fabbisogno programmato calcolato sul fabbisogno realizzato nell'esercizio precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La disciplina ed il monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, è finalizzata si legge nella relazione illustrativa ad evitare che il comparto

possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale.

Anche in questo caso rileviamo l'assenza di investimenti aggiuntivi per un comparto, quello dell'Università strategico per la crescita e lo sviluppo competitivo del Paese. Ancorare il fabbisogno finanziario alla crescita del PIL in un paese a crescita stagnante equivale a non voler investire nel settore e nelle conoscenze e competenze dei nostri giovani che soffrono un ritardo grave nella percentuale di popolazione con un titolo di studio terziario rispetto all'Europa (26,9% contro un 39,9%).

Comma 978 (turn over nelle università statali “virtuose”)

Si stabilisce che, nell'ambito delle disponibilità complessive del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), negli anni 2019 e 2020 sono autorizzate facoltà di assunzione superiori al 100% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato complessivamente cessati dal servizio nell'anno precedente – previsto, a decorrere dal 2018, dall'art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) –, nel limite di una spesa di €25 mln annui dal 2019 e di ulteriori €25 mln annui dal 2020, per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà di assunzione sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra gli atenei che, in possesso delle condizioni indicate, avanzano specifica richiesta, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

Viene recepita una nostra specifica richiesta avanzata nell'audizione al Senato per consentire maggiori facoltà assunzionali, oltre dunque il limite del personale cessato dal servizio, alle Università virtuose.

Comma 979 (Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università)

Viene incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di €40 mln per il 2019, l'importo del FFO ammonta, per il 2019, a €7.442,6 mln.

Comma 980 (Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

Viene incrementata la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di €10 mln per il 2019.

Comma 981 (Rifinanziamento fondo borse di studio)

Viene incrementato di €10 mln, per il 2019, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Per effetto dell'incremento disposto, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, allocato sul capitolo 1710 dello stato di previsione del MIUR, ammonta, per il 2019, a €246,8 mln.